

REGOLAMENTO DI GESTIONE

PORTO DI ARENZANO

Art. 1 Principi generali e definizioni

Il presente Regolamento disciplina i servizi relativi alla gestione delle attività del Porto di Arenzano e l'uso delle infrastrutture portuali e si applica alla Società Concessionaria ed a tutti i clienti ed utilizzatori od occupanti a qualsivoglia titolo, anche temporaneo, del porto, delle porzioni di mare e di terra ad esso relativi e ricompresi nelle aree comprese nella concessione rilasciata alla Porto di Arenzano S.r.l. in data 15.2.2006.

Per “Porto” si intende il compendio, costituito dalle aree del demanio marittimo e del mare territoriale, ubicato in Arenzano, meglio descritto ed individuato nell'allegata planimetria cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuale interpretazione del presente Regolamento.

Per “Concessionaria” o “Società Concessionaria” o “Concessionaria” si intende la Porto di Arenzano S.r.l.

Per “Cliente” e “Utente” si intende la persona fisica o giuridica a cui, indipendentemente dalla relativa durata, risulta assegnato il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, posto auto, gavone, ecc.) o che comunque intende usufruire di prestazioni nell'ambito del Porto, ovvero, in caso di assenza i suoi dipendenti e/o consegnatari.

Per “imbarcazione”, “unità” si intendono sia l'imbarcazione sia il

natante di qualsiasi tipo e propulsione.

La Società Concessionaria, nell'erogazione di tutti i servizi connessi alla gestione del Porto, si impegna a rispettare i seguenti principi:

a) Il principio di uguaglianza: le regole riguardanti i rapporti fra Utenti e Concessionaria e l'accesso ai servizi portuali devono essere uguali per tutti senza nessuna discriminazione.

b) Il principio di imparzialità: la Concessionaria ispira il proprio comportamento nei confronti degli Utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

c) Il principio di partecipazione: la partecipazione dell'Utente deve essere sempre garantita sia per tutelare la corretta erogazione dei servizi sia per favorire la collaborazione nei confronti della Concessionaria; l'Utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. L'Utente può presentare memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

d) Il principio di efficacia ed efficienza: la Concessionaria si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficacia ed efficienza adottando le necessarie misure organizzative.

e) Il principio di informazione agli Utenti: la Concessionaria deve rendere note agli Utenti le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi.

Art. 2 Pubblicità e Modifiche del Regolamento.

La Concessionaria potrà provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento ed alle sue modifiche, mediante affissione od altro mezzo ritenuto opportuno.

Chiunque acceda nel Porto è tenuto alla conoscenza ed osservanza del presente Regolamento.

La Concessionaria, sentite le Autorità Marittime competenti, potrà in ogni momento provvedere a modifiche od aggiornamenti del presente Regolamento ai fini di una miglior gestione, esercizio ed uso del Porto.

Art. 3 Rapporti con le Pubbliche Autorità.

I rapporti generali con le competenti Autorità sono intrattenuti dalla Società Concessionaria.

La Concessionaria, nell'espletamento delle sue funzioni, è tenuta ad agire di concerto con le Pubbliche Autorità competenti, curando che ne vengano eseguite le disposizioni adoperandosi nel richiederne il rispetto da parte degli Utenti. Con particolare riferimento alle operazioni antincendio e antinquinamento disporrà, ove necessario e richiesto, che proprio personale operi in stretta collaborazione con le predette Autorità. Curerà, inoltre, per quanto di competenza, la predisposizione dei mezzi e delle strutture atte a rendere operative le disposizioni richiamate.

Art. 4 Servizi portuali

La Società Concessionaria è tenuta a garantire l'utilizzo e la piena funzionalità del Porto e dei seguenti "servizi generali", il cui prezzo viene commisurato, se del caso con caratura millesimale, alla tipologia del posto barca (dimensione, posizione, ecc.):

- predisposizione degli ormeggi (corpi morti, bitte, anelli, ecc.);
- assistenza, su richiesta, alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra;
- pulizia dello specchio acqueo;
- pulizia dei pontili, banchine e aree a terra, nonché raccolta dei rifiuti e liquami;
- servizi igienici accessibili dai Clienti della Società Concessionaria nell'arco delle 24 ore;
- servizi antincendio, antinquinamento e primo soccorso ai natanti e quant'altro conseguente ad obblighi di legge e/o da disposizioni dell'Autorità Marittima;
- primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nell'ambito portuale;
- illuminazione del Porto;
- segnalamenti marittimi;
- sorveglianza nell'ambito del Porto;
- tenuta e aggiornamento dell'elenco degli assegnatari di posti barca e loro reperibilità;
- accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito;
- manutenzioni ordinarie e straordinarie a tutte le strutture, aree, fondali, fabbricati, impianti, ecc. compresi nel Porto.

La Società Concessionaria potrà erogare i seguenti “servizi accessori”, il cui prezzo viene commisurato al consumo o fruizione dell’Utente e la cui enumerazione è meramente descrittiva, potendone essere somministrati altri :

- fornitura di energia elettrica ed acqua potabile;
- servizi di alaggio;
- servizi telefonici (chiamate telefoniche e spedizione e ricezione di fax) e telematici (connessione internet, webcam, email);
- servizi di previsione meteo.

La Concessionaria ha la facoltà di fornire gli stessi servizi od ulteriori mediante soggetti convenzionati .

Art. 5 Tariffe per l’Utenza

Le tariffe per gli Utenti saranno stabilite dalla Concessionaria e comunicate all’Autorità Marittima.

Art. 6 Soggetti autorizzati o convenzionati

La Società Concessionaria ha l’esclusiva nella somministrazione di servizi nell’ambito delle aree demaniali in concessione per cui nessun servizio potrà essere effettuato da diverso soggetto, senza la preventiva autorizzazione della Concessionaria medesima, nelle aree medesime o sulle unità ormeggiate o dislocate nel Porto.

Pertanto è vietato l’accesso nelle aree portuali di qualsiasi operatore appartenente a ditta artigianale o ad impresa industriale ed a qualunque mezzo di sollevamento e/o di lavoro, salva espressa

autorizzazione scritta della Società Concessionaria.

La Società Concessionaria, previa individuazione dei requisiti dimensionali e tecnici ritenuti necessari ed opportuni, potrà stipulare apposite convenzioni con ditte artigianali od industriali e loro consorzi od aggregazioni per la somministrazione in esclusiva di determinati servizi nell'ambito portuale (i "Soggetti convenzionati"). La Società Concessionaria potrà verificare in qualsiasi momento la permanenza in capo ai suddetti Soggetti dei requisiti richiesti e di cui sopra e revocare l'autorizzazione o la convenzione in caso di perdita degli stessi o per inosservanza delle norme del presente Regolamento o di qualsiasi norma in materia di sicurezza o anti-inquinamento.

Art. 7 Direzione del Porto

La Concessionaria controlla e coordina tutte le attività che si svolgono nell'ambito del Porto emanando disposizioni di carattere generale e particolare tese alla migliore regolamentazione di dette attività. La Concessionaria medesima persegue i propri fini sia a mezzo di proprio personale sia a mezzo di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia disposto l'affidamento per specifiche attività. In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nell'ambito del Porto dovrà essere riconoscibile per la tenuta, portante tra l'altro la scritta "Porto di Arenzano" con il nome e la qualifica. Il personale che svolge incarichi operativi deve essere in possesso di indispensabili requisiti tecnici e capacità specifiche per ciascun

settore o ramo d'impiego, avuto anche riguardo alla necessità di garantire la sicurezza dell'approdo, dei natanti e di quanti operano nel Porto stesso. Alle medesime prescrizioni di carattere generale dovrà attenersi il personale alle dirette dipendenze dei Soggetti Convenzionati.

Art. 8 Vigilanza e/o guardiania.

La Direzione del Porto disporrà la vigilanza e/o guardiania nell'ambito portuale. La vigilanza e/o guardiania dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite. Gli addetti alla vigilanza possono in ogni momento dare disposizioni agli Utenti ed a chi si trovi nell'ambito portuale e debbono tempestivamente comunicare alla Concessionaria i nominativi di eventuali trasgressori per i conseguenti provvedimenti del caso. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, è riconosciuta alla Società Concessionaria la facoltà di espellerlo. Per l'Utente vincolato da contratto di ormeggio, la Società Concessionaria, nei casi gravissimi, avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso. Ove si ravvisassero reati, la Direzione del Porto denuncerà i fatti alle competenti Autorità.

Art. 9 Interventi d'ufficio della Concessionaria

In caso di assenza o irreperibilità dei legittimi proprietari o degli equipaggi, ovvero in caso di rifiuto ad adempiere da parte degli stessi, o nel caso di decadenza a qualsiasi titolo dal diritto di ormeggio nel Porto, la Concessionaria, informati gli Organi di Polizia competenti, provvederà direttamente allo spostamento delle imbarcazioni, degli autoveicoli e delle cose in genere che si trovino nel Porto in violazione del presente Regolamento o che comunque arrechino disturbo o impedimento al regolare svolgersi dell'attività portuale. Tali spostamenti saranno effettuati a spese del proprietario, fatti salvi eventuali maggiori danni.

Art. 10 Caratteristiche dei posti ormeggio

I posti ormeggio sono distinti in 16 (sedici) ~~12 (dodici)~~ categorie e le imbarcazioni ormeggiate non possono avere dimensioni massime superiori a quelle indicate di seguito, a fianco di ciascuna categoria :

I. cat. fino a m. 6,00 (lunghezza) x m. 2,50 (larghezza);

I bis cat. fino a m. 6,00 (lunghezza) x m. 2,28 (larghezza);

II. cat. fino a m. 8,00 (lunghezza) x m. 3,00 (larghezza);

II bis cat. Fino a m 9,00 (lunghezza) x m 3,50 (larghezza)

III cat. fino a m. 10,00 (lunghezza) x m. 3,80 (larghezza);

IV cat. fino a m. 12,00 (lunghezza) x m. 4,20 (larghezza);

IVbis cat. fino a m. 15,00 (lunghezza) x m. 4,50 (larghezza);

IVter cat. fino a m. 15,00 (15,70¹) (lunghezza) x m. 4,50 (larghezza);

IVquater cat. fino a m. 12,00 (12,70¹) (lunghezza) x m. 4,20

(larghezza);

IV quinquies cat. fino a m. 12,00 (13,50¹) (lunghezza) x m. 4,20

(larghezza);

IV sexies cat. fino a m. 12,00 (15,00¹) (lunghezza) x m. 4,20

(larghezza);

IV septies cat. fino a m. 15,00 (lunghezza) x m. 3,20 (larghezza);

V cat. fino a m. 15,00 (17,50¹) (lunghezza) x m. 5,00

(larghezza);

V bis cat. fino a m. 16 (18,00¹) (lunghezza) x m. 5,00 (larghezza);

VI fino a m. 18 (20,00¹) (lunghezza) x 5,40 (larghezza);

VII fino a m. 20 (22,00¹) (lunghezza) x 6,00 (larghezza)

¹ imbarcazioni dotate di due o più eliche

Le dimensioni delle imbarcazioni vanno riferite agli effettivi ingombri, compresi eventuali pulpiti, delfiniere, bompressi, piattaforme ed altre sporgenze a prua, a poppa o laterali, quali pinne stabilizzatrici, parabordi fissi e mobili ecc., fermo restando che, relativamente alla larghezza, si riterrà convenzionalmente che le dimensioni dei parabordi non potranno essere complessivamente inferiori ad un decimo della larghezza dell'intera imbarcazione.

Le imbarcazioni che comunque eccedano anche una sola delle due dimensioni sono classificate nella categoria immediatamente superiore ai fini dell'assegnazione e del posto ormeggio e del canone, salvo la tolleranza prevista all'ultimo comma.

Per l'ormeggio di multiscafi (catamarani o trimarani) è possibile utilizzare posti contigui di adeguata lunghezza fino al raggiungimento della larghezza necessaria ad accogliere l'unità.

Compatibilmente alle dimensioni assegnate è tollerata, per ciascuna categoria, una lunghezza maggiore di non più di del tre per cento rispetto a quella massima.

La Società Concessionaria, a proprio insindacabile giudizio, ha facoltà di derogare alle dimensioni sopra indicate per esigenze tecniche.

La Società Concessionaria definisce le caratteristiche dei posti di ormeggio e le caratteristiche delle unità che vi possono essere ormeggiate.

Art. 11 Dotazioni tecniche dei posti ormeggio.

Le dotazioni del posto ormeggio, sia tecniche che di servizi (acqua potabile, corrente elettrica, ecc.) saranno fornite a seconda delle categorie degli ormeggi stessi.

Art. 12 Disponibilità dei posti ormeggio

I posti ormeggio devono essere contrassegnati da segnaletica adeguata. L'Utente, dal momento della consegna, ha la disponibilità dell'ormeggio assegnatogli, e la Società Concessionaria provvederà perché questo sia mantenuto sempre libero anche in caso d'assenza prolungata, fatto salvo l'utilizzo dello stesso in base ad accordo individuale o in base alle ulteriori disposizioni previste dal presente Regolamento.

La Concessionaria ha la facoltà di assegnare temporaneamente all'Utente un diverso posto di ormeggio per esigenze tecniche ed

operative portuali. La Società Concessionaria inoltre, ha la facoltà di effettuare modifiche alle strutture portuali per comprovate esigenze di ordine tecnico e di funzionalità e sicurezza complessiva, potendo anche, a tal fine, modificare temporaneamente o definitivamente l'ubicazione dei posti di ormeggio.

Art. 13 Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato

Ciascun Utente deve usufruire esclusivamente dell'ormeggio a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove. In caso di inosservanza, la Concessionaria potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 9.

Art. 14 Divieto di ormeggio contemporaneo

Ad ogni posto ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. In caso di inosservanza, la Concessionaria potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 9.

Art. 15 Assegnazione dei posti barca

L'assegnazione dei posti barca, salvo specifico accordo con il singolo Utente, ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare ed è effettuata sulla base di graduatoria delle richieste, redatta e pubblicata dalla Concessionaria entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'assegnazione, sulla base dei posti barca di ogni categoria che la stessa Concessionaria entro tale data dichiarerà disponibili per

ormeggi di durata annuale nell'anno successivo.

L'assegnazione dei posti barca, relativamente ai posti disponibili riferiti alle caratteristiche e dimensioni delle unità, sarà disposta in base all'ordine cronologico delle richieste da inviarsi mediante raccomandata /Pec con ricevuta di ritorno alla Società Concessionaria, non prima del 30 giugno e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente al quale si riferisce.

La richiesta, dovrà indicare il nominativo dell'assegnatario (persona fisica, società, conduttore in leasing o locazione, comodatario), le caratteristiche e le dimensioni dell'imbarcazione o natante, come sopra definite.

La Concessionaria procederà ad apporre data certa e numerazione cronologica di arrivo delle richieste che saranno conservate su apposito registro suddiviso per singole categorie e raccolte in ordine cronologico.

Ogni assegnatario di posto barca dovrà sottoscrivere, entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il relativo contratto predisposto dalla Società Concessionaria, nonché provvedere al pagamento anticipato della relativa tariffa poiché in difetto di tali adempimenti l'assegnazione sarà revocata e l'aspirante assegnatario sarà cancellato dalla graduatoria.

L'Utente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei propri dati personali e di quelli relativi alla propria imbarcazione, garantendo alla Società Concessionaria la propria reperibilità o quella di soggetti all'uopo incaricati.

Coloro che, in base alla graduatoria come sopra redatta, non risultino assegnatari di un posto barca, saranno inseriti all'apice della graduatoria redatta entro il 30 novembre dell'anno successivo, sempre che rinnovino la richiesta di assegnazione per tale periodo nei tempi e nei modi sopra descritti.

L'assegnatario avrà facoltà di sostituire la propria unità nei limiti della categoria di appartenenza previa richiesta alla Concessionaria.

Il diritto di ormeggio annuale, come sopra identificato, il relativo contratto ed ogni altro diritto connesso o conseguente spettano unicamente ed individualmente all'assegnatario e non sono da questo cedibili o trasferibili se non per causa di morte. In caso di vendita dell'imbarcazione a terzi l'assegnazione decadrà di diritto.

L'assegnatario di ormeggio annuale non avrà diritto di rinnovo automatico dell'assegnazione per l'anno successivo. La Società Concessionaria si riserva il diritto di stipulare specifici accordi con singoli Utenti che prevedano l'assegnazione in godimento esclusivo di posti barca per periodi inferiori o superiori all'anno o che conferiscano all'assegnatario annuale il diritto di rinnovo dell'ormeggio per uno o più periodi successivi.

Art. 16 Imbarcazioni in transito.

Le imbarcazioni in transito, qualora non abbiano preventivamente concordato con la Concessionaria l'assegnazione di un posto di ormeggio, devono attendere nell'avanporto fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile, ovvero le

altre necessarie disposizioni. Il Comandante della imbarcazione in transito ha l'obbligo di presentarsi, appena possibile, presso la Concessionaria con i documenti di navigazione, per la registrazione del transito e per il pagamento anticipato della relativa tariffa. Per tutto il tempo della permanenza, i documenti saranno custoditi dalla Società. La permanenza delle imbarcazioni negli ormeggi di transito non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le settantadue ore, nei periodi dal 15 giugno al 15 settembre, sette giorni nei periodi dal 1 aprile al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre , trenta giorni per gli altri periodi dell'anno. In caso di accertata ulteriore disponibilità di detti ormeggi, e sempre che esistano uno o più ormeggi completamente liberi, le stesse imbarcazioni potranno essere autorizzate a prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.

Art. 17 Registro delle imbarcazioni in transito.

La Società Concessionaria deve mantenere presso i propri uffici un apposito registro con l'indicazione delle imbarcazioni in transito. Nel registro dovrà risultare il tipo d'imbarcazione, il proprietario, il comandante, la data e l'ora d'arrivo e di partenza ed il posto assegnato.

Art. 18 Riserva di posti per gli Utenti in transito e tariffe

E' a disposizione delle imbarcazioni in transito una quantità di posti di ormeggio non inferiore al dieci per cento dei posti disponibili.

A fronte della loro permanenza, i responsabili delle imbarcazioni in transito devono corrispondere le tariffe stabilite dalla Società Concessionaria e comunicate all'Autorità Marittima.

Art. 19 Entrata, uscita e manovre in Porto.

Tutte le manovre dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni generali sulla navigazione marittima e di quelle specifiche impartite dall'Autorità Marittima e dalla Concessionaria, anche mediante apposita segnaletica apposta nelle aree di entrata e di uscita dal Porto.

Le imbarcazioni di lunghezza ft maggiore di 10,01 m, prima dell'entrata o dell'uscita dal porto, dovranno contattare gli ormeggiatori (tramite telefono 0039 (0) 349 5380634) per ricevere opportuna assistenza ed indicazioni relative al traffico nei canali di manovra ed alle condizioni meteo. Nel caso si rendesse necessario, la concessionaria, per le imbarcazioni in entrata, può autorizzare soste nell'area transito.

Le imbarcazioni dovranno mantenere una velocità non superiore a 3 (tre) nodi e comunque tale da non provocare onda. Solo le imbarcazioni addette al servizio del Porto potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicato. Salvo casi di forza maggiore o specifica autorizzazione, è fatto divieto a tutte le imbarcazioni di navigare nell'ambito portuale, ed a meno di 200 metri dall'imboccatura del Porto, con la sola propulsione velica.

Art. 20 Regole d'ormeggio.

E' vietato dare fondo alle ancore, salvo casi di forza maggiore. Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle bitte o anelli predisposti. L'ormeggio deve essere effettuato con cime o cavi di proprietà dell'Utente, di diametro adeguato, in ottimo stato e deve soddisfare ogni prescrizione della Concessionaria; sui fianchi devono essere posti parabordi efficienti ed in numero adeguato per evitare danni alla propria ed altrui imbarcazione. In caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata ed in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata. La Società Concessionaria può disporre d'ufficio il rinforzo degli ormeggi o l'allontanamento delle unità in difetto con addebito all'Utente delle spese sostenute. Dei danni arrecati da ciascuna imbarcazione a terzi, è esclusivamente responsabile il proprietario della stessa.

Art. 21 Efficienza delle imbarcazioni.

Le imbarcazioni devono essere in piena efficienza per la sicurezza sia in navigazione, che all'ormeggio. La Concessionaria, qualora sussistano motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle suddette unità da parte della competente Autorità Marittima.

Art. 22 Assenza dell'unità superiore a 24 ore.

In caso di prevista assenza oltre le 24 ore, l'Utente deve avvertire la

Società Concessionaria indicando la data e l'ora di partenza e, possibilmente, la località che intende raggiungere, la data di previsto ritorno e, se possibile, la prima destinazione nonché il recapito telefonico mobile di bordo.

Quando una unità si allontani dal porto per un periodo superiore ad una settimana, salvo diverso accordo contrattuale con il singolo Utente, il proprietario dell'imbarcazione dovrà preavvertire la Società Concessionaria affinché la stessa possa utilizzare il posto barca durante la sua assenza per ormeggio di altre imbarcazioni eventualmente anche in transito.

L'assegnatario di ormeggio è tenuto ad occuparlo stabilmente, poiché la mancata utilizzazione per un periodo superiore a sessanta giorni, senza giustificato motivo preventivamente comunicato, potrà comportare la revoca del diritto all'ormeggio che sarà assegnato ad altro utente in base alla graduatoria.

Art. 23 Viabilità

La viabilità del Porto deve consentire l'accesso pedonale ai pontili e l'uso delle infrastrutture nonché l'accesso veicolare ai mezzi di servizio autorizzati dalla Concessionaria.

Art. 24 Accesso al Porto e ai pontili.

L'accesso ai pontili è riservato:

- a) ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate;
- b) al personale dipendente della Società Concessionaria e dei

Soggetti Convenzionati;

c) agli organi della Pubblica Amministrazione per ragioni di servizio;

d) alle persone espressamente autorizzate dalla Concessionaria.

E' vietato l'accesso ai pontili, qualsiasi ne sia il motivo, ad ogni tipo di autoveicolo, motocicletta, ad eccezione dei mezzi impiegati dal personale dipendente della Società Concessionaria. Il trasporto, da parte degli Utenti, di oggetti di particolare ingombro, o che comunque non possono essere trasportati a mano, viene effettuato sui pontili utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale preposto alla bisogna dalla Concessionaria.

L'accesso al Porto, oltre che ai soggetti di cui sopra, è consentito ai visitatori se autorizzati dalla Concessionaria.

E' comunque libero il transito pedonale pubblico nelle aree riservate al traffico pedonale eccettuati i pontili interni, il molo sottoflutto e la diga foranea

Art. 25 Introduzione d'animali.

All'interno del Porto, sono ammessi esclusivamente animali domestici per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. Questi dovranno essere tenuti nel rispetto delle vigenti norme e, in ogni caso, sotto controllo e con tutte le precauzioni atte ad evitare che possano arrecare molestia o disagio.

Art. 26 Viabilità accesso e sosta veicolare.

I conducenti di mezzi di trasporto, i pedoni e tutti gli utenti

dovranno, oltre al codice della strada così come indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale, presente in porto, rispettare quanto previsto nel piano della viabilità approvato dalle competenti autorità

Art. 27 Divieto di deposito di materiale.

E' vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli, i pontili, i piazzali, i parcheggi e le strade. In caso di inosservanza, la Concessionaria potrà provvedere d'ufficio a norma dell'art. 9.

In caso di deposito nel Porto di rifiuti speciali o pericolosi la Concessionaria, oltre alla rimozione a spese del responsabile, provvederà a denunciare il fatto alla Pubblica Autorità.

Art. 28 Operazioni di alaggio e varo.

Salva diversa autorizzazione della Società Concessionaria, le operazioni di alaggio e varo debbono eseguirsi esclusivamente con i mezzi della stessa Società Concessionaria o dei Soggetti Convenzionati, utilizzando le strutture fisse o mobili posizionate nel bacino portuale o costruite per lo scopo. Le imbarcazioni che per qualsiasi motivo necessitano di essere tirate in secco, possono sostare a terra esclusivamente negli appositi spazi.

Art. 29 Divieto di svolgere attività economiche.

Ad integrazione di quanto previsto e riservato per i Soggetti

Convenzionati, in linea generale è fatto divieto ad altri di svolgere attività economiche nelle aree del Porto in concessione alla Concessionaria, sia a terra sia a bordo delle imbarcazioni. Attività di tale tipo, ritenute utili al completamento della funzionalità delle strutture e della gestione del Porto, potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione della Società Concessionaria a condizione che dette attività siano preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

Art. 30 Garanzie assicurative.

Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (varo ed alaggio, manutenzione, lavoro cantieristico, ecc.) nell'ambito del Porto, devono essere coperti da polizze assicurative ritenute adeguate dalla Società Concessionaria. Questa, inoltre, potrà verificare che siano rispettate le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro e in genere degli operatori che esplicano una qualsiasi attività nell'ambito portuale.

Art. 31 Tutela contro gli inquinamenti.

Nel Porto è dovunque vietato il getto o abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, liquami, detriti o altro, anche se in piccole quantità o dimensioni.

Per i rifiuti solidi, L'Utente deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti residui da quelli differenziabili ordinari ed alimentari, che vanno ben chiusi in sacchi di polietilene e divisi tra gli appositi contenitori (es. vetro, plastica alluminio metalli

carta) e quindi depositarli nei rispettivi cassonetti.

Le esche e il pesce vivo o morto non possono essere depositati nei cassonetti dei rifiuti, né abbandonati in ambito portuale.

I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, oli usati, ecc.) devono essere trattati con la massima attenzione e rigorosamente depositati negli appositi contenitori speciali.

In Porto è vietato lo scarico di sentine e, in genere, il rilascio in mare di qualsiasi liquido e/o sostanza, in particolari idrocarburi. In caso di versamento accidentale di idrocarburi in mare, nei pontili o a terra il responsabile deve immediatamente avvisare la Società Concessionaria, le imbarcazioni vicine e quanti si trovano sul luogo, anche ai fini della prevenzione incendi.

All'interno del Porto è vietata l'attivazione di ogni fonte di rumore che non sia strettamente collegata alla movimentazione delle imbarcazioni o dei mezzi di trasporto, o alle necessità operative. I motori principali delle imbarcazioni, quelli ausiliari, i generatori ed ogni altra fonte di rumorosità, devono essere spenti senza indugio, una volta assicurato l'ormeggio.

Le prove motori, fuori della zona cantieristica e salvo casi di forza maggiore, possono essere compiute per un massimo di un'ora, nel periodo tra le 8,30 e le 12,00 e tra le 15,00 e le 19,00.

Art. 32 Mezzi antincendio.

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza di bordo, dagli impianti portuali predisposti in conformità

al piano antincendio del Porto. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà anche della collaborazione del personale dipendente dalla Concessionaria all'uopo destinato per tale intervento. Le spese per tali operazioni sono a carico dell'Utente responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del Porto.

Art. 33 Prescrizioni per gli Utenti.

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Società Concessionaria di chiedere l'intervento ispettivo della Autorità Marittima a bordo dei natanti e salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale.

1. Prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore e adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca.
2. Ogni imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non vi siano residui di perdite di idrocarburi in sentina e perdite degli stessi in atto.
3. Gli impianti elettrici di bordo devono sempre essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; nel caso di propria assenza oltre le 24 ore, qualora l'impianto elettrico resti attivato, il proprietario dovrà assicurare il controllo giornaliero dell'impianto da parte di soggetti dal medesimo incaricati il cui nominativo dovrà

essere comunicato alla Società Concessionaria la quale, in difetto, provvederà d'ufficio addebitando ogni costo all'Utente.

4. Le unità dovranno essere tenute in perfetto ordine e pulizia, poiché in difetto la Società Concessionaria potrà provvedere d'ufficio addebitando ogni spesa al proprietario.

5. ~~Le unità, su richiesta della Società Concessionaria, dovranno essere dotate di guidone od altro contrassegno di riconoscimento del Porto.~~

6. In generale le unità dovranno essere dotate degli opportuni dispositivi di sicurezza e rispondere alle normative in vigore.

7. Le unità dovranno essere di tipo autosvuotante.

8. Le unità devono essere dotate di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile e kasko per i rischi di furto, di atti vandalici e da incendio, riferendosi i rischi di cui sopra, oltre che all'imbarcazione, anche alle cose immesse dal cliente nell'imbarcazione.

Art. 34 Misure da adottare in caso di incendio.

In caso di principio di incendio a bordo, sia l'equipaggio della imbarcazione colpita sia quello delle imbarcazioni vicine devono fare il possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, invio del personale agli uffici, ecc.), la Società Concessionaria che informerà l'Autorità Marittima ed i VV.F in conformità ai contenuti del piano antincendio.

Art. 35 Utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari

L'utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari è attribuito esclusivamente alla Società Concessionaria od ai soggetti da questa autorizzati, ferma restando ogni autorizzazione amministrativa quando prevista.

Art. 36 Responsabilità ed obblighi dell'Utente

L'Utente è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale, delle norme del presente Regolamento, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, nonché delle disposizioni della Concessionaria.

L'Utente è responsabile, sia penalmente che civilmente, delle infrazioni commesse e dei danni cagionati a terzi e alle strutture portuali ed è tenuto, inoltre, a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

L'Utente deve obbligatoriamente dotare la propria imbarcazione di idonea copertura assicurativa Kasko e inoltre di copertura assicurativa per i rischi di furto, di atti vandalici e di incendio, riferendosi i rischi di cui sopra oltre che all'imbarcazione anche alle cose immesse dal Cliente nell'imbarcazione.

Il Cliente deve inoltre assicurarsi per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 37 Applicazione del Regolamento

Il personale della Società Concessionaria è incaricato di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento o di leggi o regolamenti od ordinanze emessi dalle competenti Autorità Marittime, comporta la revoca dell'assegnazione del posto barca e della autorizzazione ad operare a bordo delle unità ormeggiate o a secco nell'ambito portuale.

Art. 38 Limitazione di responsabilità della Società Concessionaria

Ciascun Utente è tenuto al rispetto delle previsioni del presente Regolamento e non potrà invocare alcuna responsabilità della Società Concessionaria in caso di violazione dello stesso da parte di un altro Utente, diverso dal personale della medesima o dagli incaricati del cui operato la Società debba rispondere.

La Società non risponde degli errori commessi dal Cliente o dai suoi addetti o comunque da terzi nelle operazioni di ormeggio che possano arrecare danno alle strutture portuali, alla stessa imbarcazione ed alle sue pertinenze o a terzi. Il Cliente è responsabile in esclusiva della sicurezza dell'imbarcazione in relazione alle modalità con le quali è stata ancorata. La Società in caso di necessità può disporre di sua iniziativa e a sue spese rimborsabili dal Cliente, in mancanza di attivazione dello stesso, il rinforzo degli ormeggi non idonei, oppure può provvedere

all'allontanamento e all'alaggio dell'imbarcazione.

La Società Concessionaria non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, agenti atmosferici, di eventi straordinari di ogni tipo od al di fuori del suo ragionevole controllo - quali ad esempio non esaustivo e senza limitazione alcuna: mareggiate, trombe d'aria, incendi, esplosioni, alluvioni, scioperi, dispute di lavoro, azioni od omissioni di autorità governative, civili e militari, casi di forza maggiore o caso fortuito, ed infortuni a persone o cose che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto, anche a bordo delle imbarcazioni e nelle unità immobiliari del Porto. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, o altri beni nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto.

Art. 39 Norme finali

Il presente Regolamento è da ritenersi parte integrante di ogni contratto sottoscritto tra l'Utente, Soggetto autorizzato o convenzionato e la Società Concessionaria.

La Società Concessionaria si riserva di integrare il presente Regolamento od emettere disposizioni specifiche per la regolamentazione dell'ingresso e permanenza nel Porto di unità adibite a pesca professionale, pescaturismo, servizi di diving, attività di noleggio o comunque per impieghi turistici, artigianali od industriali che la stessa Società ritenga di rilevante importanza od incidenza per il Porto. I proprietari di suddette unità ed i loro

dipendenti, clienti od utenti saranno tenuti alla conoscenza ed al rispetto del presente Regolamento e di ogni altra disposizione regolamentare emessa dalla Società Concessionaria o qualunque altra norma prevista dalla legge o disposizione impartita dall'Autorità Marittima.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Genova.

Indice

Art. 1 Principi generali e definizioni

Art. 2 Pubblicità e Modifiche del Regolamento.

Art. 3 Rapporti con le Pubbliche Autorità.

Art. 4 Servizi portuali

Art. 5 Tariffe per l'Utenza

Art. 6 Soggetti autorizzati o convenzionati

Art. 7 Direzione del Porto

Art. 8 Vigilanza e/o guardiania.

Art. 9 Interventi d'ufficio della Concessionaria

Art. 10 Caratteristiche dei posti ormeggio.

Art. 11 Dotazioni tecniche dei posti ormeggio.

Art. 12 Disponibilità dei posti ormeggio

Art. 13 Divieto di ormeggio al di fuori del posto assegnato.

Art. 14 Divieto di ormeggio contemporaneo.

Art. 15 - Assegnazione dei posti barca

Art. 16 Imbarcazioni in transito.

Art. 17 Registro delle imbarcazioni in transito.

Art. 18 Riserva di posti per gli Utenti in transito e tariffe

Art. 19 Entrata, uscita e manovre in Porto.

Art. 20 Regole d'ormeggio.

Art. 21 Efficienza delle imbarcazioni.

Art. 22 Assenza dell'unità superiore a 24 ore.

Art. 23 Viabilità

Art. 24 Accesso al Porto e ai pontili.

Art. 25 Introduzione d'animali.

Art. 26 Viabilità Accesso e sosta veicolare.

Art. 27 Divieto di deposito di materiale.

Art. 28 Operazioni di alaggio e varo.

Art. 29 Divieto di svolgere attività economiche.

Art. 30 Garanzie assicurative.

Art. 31 Tutela contro gli inquinamenti.

Art. 32 Mezzi antincendio.

Art. 33 Prescrizioni per gli Utenti.

Art. 34 Misure da adottare in caso di incendio.

Art. 35 Utilizzo degli spazi portuali a fini pubblicitari

Art. 36 Responsabilità ed obblighi dell'Utente

Art. 37 Applicazione del Regolamento

Art.38 Limitazione di responsabilità della Società
Concessionaria

Art. 39 Norme finali